

ELISABETTA PERDOMI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Spett.le
Corte Dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
Via Marina n° 5
20121 Milano

Alla cortese attenzione
Del Magistrato Istruttore
Dott. Paolo Bertozzi

E per conoscenza
Al sindaco del Comune di Parona

Oggetto: Comune di Parona (PV) Vostra Richiesta Istruttoria sul Rendiconto 2015 e 2016.

La sottoscritta Elisabetta Perdomi, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di PARONA, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 34 del 20 dicembre 2017 per il triennio 2018/20, formula la presente, al fine di fornire risposta alla Richiesta citata in oggetto.

A titolo di opportuna premessa si precisa che quanto di seguito riportato si basa esclusivamente sulle informazioni circostanziate fornite alla sottoscritta dai referenti del Comune di Parona e sulla documentazione dagli stessi resa disponibile allo specifico scopo di rispondere alla Richiesta Istruttoria. Come noto, infatti, i Rendiconti degli anni 2015 e 2016 sono stati oggetto di verifica da parte di altro Revisore, all'epoca in carica, che sugli stessi si è espresso formulando apposito parere già trasmesso alla Corte.

Ciò premesso, si forniscono nel seguito le risposte a ciascun singolo quesito/gruppo di quesiti:

Gestione dei residui

- 1. *Indicare le ragioni dell'elevato volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III che hanno comportato il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 2 di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013.***

I dettagli, suddivisi per capitoli, dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III, indicati nei Consuntivi 2015 e 2016 del Comune di Parona sono riportato negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente risposta.

Come emerge dagli allegati dettagli:

- Per quanto riguarda il Titolo I:

ELISABETTA PERDOMI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nell'anno 2015 il 98 % dei Residui Attivi è rappresentato dalla TARI (72%) e dal Fondo Solidarietà Comunale (26%). Nell'anno 2016 il 97 % dei Residui Attivi è rappresentato dalla TASI (40%), dalla TARI (35%) e dal Fondo Solidarietà Comunale (23%).

Si segnala che nell'anno 2015, il Comune di Parona, come consentito da normativa vigente, ha approvato il bilancio di previsione 2015/2017 ed anche le tariffe Tari nel mese di luglio 2015, di conseguenza si è proceduto ad emettere agli utenti gli avvisi "bonari" relativi alla Tari con possibilità di pagamento anche rateale, le cui rate in parte scadevano nei primi mesi del 2016.

– Per quanto riguarda il Titolo III:

L'elevato volume dei residui è da attribuirsi, sia nel 2015 che nel 2016 agli importi accertati ma non ancora riscossi del Contributo da Lomellina Energia. Tale importo rappresenta infatti il 98% nel 2015 ed il 92% nel 2016. Il contributo versato annualmente al Comune di Parona dalla società Lomellina Energia è disciplinato da un accordo siglato in data 11 febbraio 2016, che prevedeva il versamento al Comune di Parona da parte di Lomellina Energia di un contributo di 2,2 milioni di Euro per l'anno 2015 e di un contributo minimo annuale di Euro 500.000 per gli anni successivi, da versarsi in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre di ogni anno.

Il contributo di Euro 2,2 milioni dovuto per l'anno 2015 è stato incassato, quanto ad Euro 815.568,23 nell'anno 2015 e quanto ad Euro 1.384.443 nel 2016.

Il contributo di Euro 500.000 dovuto per l'anno 2016 è stato interamente incassato nel 2017.

2. Relazionare in merito ad eventuali ripercussioni nel versamento delle quote annuali da parte della Società Lomellina Energia rilevate le cospicue perdite (-5.057.368 nel 2015 e - 6.004.062 nel 2016) precisando gli esatti importi riscossi dall'Ente nel 2015 e nel 2016.

Nelle due tabelle di seguito sono riepilogati, distintamente per l'anno 2015 e per l'anno 2016 gli importi dei contributi da parte della Società Lomellina Energia accertati ed incassati dal Comune di Parona.

ANNO 2015 - CONTRIBUTO ORDINARIO DA LOMELLINA ENERGIA								
Importi iscritti a bilancio	Importi accertati	Importi incassati in competenza –			Importi incassati a residuo			Totale Incassato
		n.reversale	data	importo	n.reversale	data	importo	
		607	18.06.2015	365.566,23	242	09.03.2016	184.431,77	
		1526	28.12.2015	450.002,00	243	09.03.2016	299.570,23	
					639	11.05.2016	200.002,00	
					926	10.06.2016	200.002,00	
					2034	30.12.2016	500.437,77	
2.200.000,00	2.200.000,00			815.568,23			1.384.443,77	2.200.012,00

ELISABETTA PERDOMI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANNO 2016 - CONTRIBUTO ORDINARIO DA LOMELLINA ENERGIA								
Importi iscritti a bilancio	Importi accertati	Importi incassati in competenza –			Importi incassati a residuo			Totale Incassato
		n.reversale	data	importo	n.reversale	data	importo	
					606	11.04.2017	200.002,00	
					1358	28.08.2017	300.002,00	
500.000,00	500.000,00						500.004,00	500.004,00

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, la società Lomellina Energia ha versato una parte del contributo contrattualmente dovuto per l'anno 2015 nel 2016 ed ha versato l'intero contributo dovuto per l'anno 2016 nel 2017.. Si precisa che la Società Lomellina Energia non è una società partecipata dal Comune, pertanto lo stesso non è tenuto a verificare i bilanci di detta società o a partecipare al "ripianamento" di eventuali perdite.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

3. Compilare la seguente tabella relativa alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

	Importo accantonato
1.1.2015 riaccertamento straordinario dei residui	41.456,44
Bilancio di previsione 2015	19.400,00
Rendiconto 2015	65.706,44
Bilancio di previsione 2016	10.000,00
Rendiconto 2016	49.033,63

4. Si chiede, al fine delle opportune verifiche, la compilazione delle allegate schede con l'indicazione di tutte le voci considerate per l'accantonamento degli importi sopra indicati

Si allegano alla presente i prospetti compilati ed utilizzati per gli accantonamenti a FCDE relativi al Bilancio di Previsione 2015, Rendiconto 2015, Bilancio di Previsione 2016 e Rendiconto 2016 da cui emerge che:

- Allegato n. 3: Bilancio di previsione 2015: calcolo FCDE minimo € 19.360,80, importo iscritti a bilancio € 19.400,00;
- Allegato n. 4: Rendiconto 2015: calcolo FCDE minimo € 24.250,00, quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2015 € 65.706,44;
- Allegato n. 5: Bilancio di previsione 2016 – calcolo FCDE minimo € 8.968,23 – iscritti a bilancio € 10.000,00
- Allegato n. 6: Rendiconto 2016 – calcolo FCDE minimo secondo software Halley € 5.823,33 –

ELISABETTA PERDOMI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Allegato n. 7: Rendiconto 2016 calcolo FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione 2016 pari ad € 49.033,63. (Rispetto all'accantonamento minimo proposto dal software in dotazione, si è accantonata una maggiore quota relativa alla tipologia 1010100 Imposte, tasse e proventi assimilati).

5. *Motivare l'apparente discrasia rilevata in merito al fcde iscritto nel Bilancio di previsione 2016 (€ 36.504) e l'importo indicato nel prospetto relativo alla costituzione del fondo stesso, trasmesso alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap), che risulta essere pari a € 8.968,23.*

L'importo di € 36.504,00 iscritto nel Bilancio di previsione 2016 rappresenta la somma degli stanziamenti iscritti a bilancio nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" e relativi a:

- "fondo di riserva ordinario" (cod. cap. 20.01-1.10.01.01.001/1590) per € 26.504,00
- "fcde" (cod. cap. 20.02-1.10.01.03.001/1600) per € 10.000,00

L'importo di Euro 8.968,23 trasmesso alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rappresenta invece l'importo del fcde minimo da accantonare in Bilancio, calcolato dal programma di contabilità in applicazione della vigente normativa. Il software utilizzato per estrapolare dalla contabilità i dati da trasmettere alla Banca dati pubbliche amministrazioni ha erroneamente "pescato" l'importo minimo del fondo anziché quello effettivamente stanziato a Bilancio.

6. *Motivare l'apparente discrasia rilevata in merito all'accantonamento a titolo di fcde nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 posto che dalla relazione del revisore (pag. 13) è indicato l'importo di € 49.033,63 mentre nel prospetto trasmesso alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) risulta accantonato l'importo di € 5.823,33.*

L'importo di € 49.033,63 indicato alla pag. 13 della relazione del revisore rappresenta la somma corretta accantonata a titolo di fcde nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016, la somma di € 5.823,33 rappresenta l'accantonamento minimo a fcde – rendiconto 2016 proposto dal software di contabilità, che poi erroneamente è stato estrapolato dalla procedura di creazione dei files da trasmettere alla Bdap, nonostante all'interno dello stesso programma di contabilità, nella sezione dedicata alla chiusura del rendiconto-ripartizione dell'avanzo di amministrazione fosse correttamente indicata la somma di € 49.033,63.

Contenzioso

7. *Relazionare in merito al contenzioso in essere, per il quale si è provveduto ad accantonare nell'avanzo di amministrazione 2016 l'importo di € 330.000, indicando le motivazioni e la controparte ricorrente di tale contenzioso, allegando eventuali decisioni/sentenze.*

ELISABETTA PERDOMI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Sulla base delle informazioni raccolte, l'accantonamento di una quota pari Euro 330.000 dell'avanzo di amministrazione 2016, è stata effettuata a fronte delle possibili passività derivanti da due contenziosi:

- Ricorso al TAR Lombardia presentato dal Comune di Mortara (PV) in data 26.01.2017 e notificato al Comune di Parona in data 02.02.2017 per la declaratoria del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all'anno 2015, secondo quote di ripartizione inerenti alla seconda linea di combustione del termoutilizzatore sito sul territorio comunale. Ad oggi non sono state emesse decisioni e/o sentenze in merito;
- Ricorso TAR Lombardia presentato dal Sig. Pietrolino Enrico, notificato in data 30.12.2014, per ottenere l'annullamento della Delibera di G.C. n. 85 del 15.10.2014 avente ad oggetto la conclusione del procedimento di autotutela (con la quale era stato disposto l'annullamento della Delibera di G.C. n. 26 del 31.03.2014 che aveva bandito la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato della figura di direttore dell'Azienda Speciale e degli atti ad essa consequenziali). Il ricorso veniva accolto dal TAR Lombardia con sentenza n. 1046/2016, pubblicata il 23.05.2016

Il Comune di Parona avverso la sentenza su indicata ricorreva al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che con sentenza n. 5037/2016, pubblicata in data 30.11.2016, si pronunciava in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune di Parona e dall'Azienda Speciale, riformava la sentenza di primo grado TAR Lombardia e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario del lavoro, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Con ricorso, notificato al Comune in data 10.02.2017, nonostante la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla controversia pronunciata dal Consiglio di Stato, il Pietrolino adiva il TAR Lombardia per ordinare al Comune di Parona l'ottemperanza della sentenza TAR n. 1046/2016.

Con sentenza n. 1089/2017, pubblicata in data 12.05.2017 si ma il contenzioso è iniziato nel 2014, il TAR Lombardia dichiarava inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dal ricorrente.

In data 23.08.2017, veniva notificato ricorso ex art. 14 c.p.c. presentato presso il Tribunale di Pavia/sez. Lavoro contro il Comune di Parona e l'Azienda Speciale per accertare e dichiarare, previa disapplicazione della Delibera G.C. n. 85/2014, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Pietrolino e l'Azienda Speciale; condannare l'Azienda Speciale a riammettere in servizio il ricorrente, a corrispondere le retribuzioni maturate medio tempore a far data dal 23.05.2014 fino alla riammissione in servizio; in subordine condannare il Comune e l'Azienda Speciale in solido tra loro a corrispondere al ricorrente un risarcimento danni. Tale contenzioso ad oggi è ancora in corso.

Organismi partecipati

8. ***Trasmettere la nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate con l'indicazione, in caso di discordanza, delle iniziative adottate ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.***

ELISABETTA PERDOMI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Al riguardo si dà atto che il Comune di Parona, per una errata interpretazione della norma in oggetto non ha provveduto, con riferimento ai Rendiconti degli anni 2015 e 2016, alla redazione della Nota Informativa attestante i rapporti creditorî e debitori intercorrenti fra enti e società partecipate

Si dà altresì atto che, con riferimento al Rendiconto del 2017, attualmente in fase di elaborazione, il Comune si è già attivato per ottenere dalle società partecipate le informazioni necessarie a redigere la suddetta Nota Informativa che, verrà sottoposta alla sottoscrizione per l'asseverazione ed allegata al Rendiconto.

Azienda Speciale Parona

a) Riferire in merito alle modalità di ripiano della perdita di esercizio (-13.514) dell'Azienda riscontrata nel 2015.

La perdita di esercizio dell'Azienda risultante dal Bilancio al 31/12/2015, pari ad Euro 13.514 è stata ripianata dall'Azienda stessa mediante utilizzo di fondi/riserve.

b) Relazionare in merito al trasferimento della proprietà comunale dell'immobile della RSA Casa per l'anziano all'Azienda Speciale Parona per il ripiano del deficit di € 491.278,00, allegando idonea documentazione (delibere, perizia giurata, data ed estremi dei pagamenti ecc.) precisando altresì le modalità utilizzate per la corretta contabilizzazione in bilancio.

Sulla base delle informazioni raccolte, non risulta alla sottoscritta che il Comune di Parona abbia proceduto al trasferimento dell'immobile della RSA Casa per l'anziano all'Azienda Speciale Parona.

Dalla documentazione visionata risulta invece che, in data 14/06/2017 la Giunta del Comune di Parona abbia deliberato di trasferire, a favore dell'Azienda Speciale Parona, la somma di € 466.226,74 "quale credito immobilizzato rappresentato dal credito a medio/lungo termine vantato dall'Azienda nei confronti del Comune di Parona ed iscritto nello Stato Patrimoniale - Attivo del bilancio chiuso al 31.12.2016 dell'Azienda Speciale "Parona" tra le immobilizzazioni finanziarie, sottocategoria B.III" e che il trasferimento è stato finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione 2016 – quota accantonata.

Si allegano alla presente:

- Allegato n. 1: Consuntivo 2015 – dettaglio residui attivi di nuova formazione provenienti da gestione competenza titoli I e III
- Allegato n. 2: Consuntivo 2016 – dettaglio residui attivi di nuova formazione provenienti da gestione competenza titoli I e III
- Allegato n. 3: Bilancio di previsione 2015: calcolo FCDE
- Allegato n. 4: Rendiconto 2015: calcolo FCDE
- Allegato n. 5: Bilancio di previsione 2016 – calcolo FCDE
- Allegato n. 6: Rendiconto 2016 – calcolo FCDE minimo
- Allegato n. 7: Rendiconto 2016 calcolo FCDE accantonato

ELISABETTA PERDOMI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

Parona, 30 Marzo 2018

Il Revisore dei Conti

Perdomi Dott.ssa Elisabetta


